



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari generali del Personale

Ripartizione Servizi al Personale

Servizio Presenze/Assenze

Prot. 21250
Trieste, 17/07/2008
Titolo VII Classe 11

u. 48/2008

A tutto il personale tecnico-amministrativo
A tutti i Capi Struttura

e p.c. Alle OO.SS. – R.S.U. di Ateneo

LORO SEDI

Oggetto: Applicazione art.71 DL 112 dd. 25.6.2008.

Il DL 112 dd. 25.6.2008 in cui vengono trattate “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con l’art. 71, che tratta “Assenze per malattia e per permesso retribuito”, sono state apportate le seguenti modifiche alla normativa previgente:

Assenze per malattia:

“Nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente **anche nel caso di assenza di un solo giorno**, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è **dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.**”

Permessi retribuiti:

“La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. **Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.**”

Le norme sopra citate, sono in vigore dalla data di pubblicazione del decreto.

Con i migliori saluti.

Il Direttore amministrativo
dott. Antonino Di Guardo

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I-34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3210
Fax +39 040 558 7860
e-mail aagppers@amm.univ.trieste.it

www.units.it